DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART. 1

I diritti di Socio si esercitano nell'ambito e nei limiti delle norme dello Statuto, del regolamento e delle norme dello Statuto, del regolamento e delle prescrizioni del Consiglio Direttivo, sempreché siano adempiuti i relativi doveri.

ART. 2

1) Il Socio è tenuto al pagamento della quota annua e dell'eventuale contributo straordinario entro le scadenze delle rate che annualmente verranno decise dal Consiglio Direttivo. Al Socio che, alla scadenza di ogni singola rata, risulti non in regola con il pagamento delle rate precedenti, è impedito l'accesso al Sodalizio sino alla regolarizzazione della propria posizione. Qualora il Socio sia in arretrato di oltre un anno con il pagamento della quota sociale, lo stesso, nel caso in cui non provvederà a regolarizzare la sua posizione debitoria entro tre mesi dalla richiesta specifica da parte dell'Amministrazione del Sodalizio, verrà radiato per morosità.
2) Il Consiglio Direttivo provvederà a perseguire i Soci morosi, ovvero inadempienti il pagamento delle ammende inflitte, con atti legali a tutela degli interessi del Sodalizio, nonché ad impedirne l'ingresso nella sede Sociale.

ART. 3

I coniugi di soci defunti possono venire accettati come Soci Ordinari purchè la domanda di ammissione venga presentata entro un anno dalla data di decesso del coniuge.

ART. 4

Per chiedere la sospensione dal pagamento della quota ordinaria per un anno o l'inserimento nella categoria Socio non residente, deve essere presentata apposita e documentata richiesta scritta. Durante il periodo di sospensione o di permanenza nella categoria Socio non residente, è concessa la frequenza del Sodalizio per un periodo massimo di quindici giorni complessivi all'anno. La richiesta di sospensione deve essere presentata entro la fine dell'anno sociale (31 Dicembre) ed avrà decorrenza per l'anno successivo. La sospensione può essere richiesta una sola volta in tutta la durata di appartenenza al Sodalizio e non è valida ai fini del computo dell'anzianità associativa. Durante l'anno di sospensione sono dovuti solo i contributi straordinari, se previsti.
Al Socio appartenente alla categoria non residente è fatto obbligo di comunicare tempestivamente alla Segreteria la decadenza dei requisiti richiesti come previsto dall'articolo 4 dello Statuto. Una volta cessato lo status di non residente, al Socio verrà riassegnata la categoria ordinaria di competenza.

ART. 5

Le dimissioni da Socio debbono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il termine di scadenza dell'anno sociale (31 Dicembre) ed avranno decorrenza dall'anno successivo.

ART. 6

1) Il Consiglio Direttivo detta disposizioni per il miglior andamento della vita Sociale, per l'uso degli impianti, delle attrezzature e del materiale.
2) Le disposizioni che riguardano i Soci vengono pubblicate all'albo sociale.
3) Il Presidente può emanare immediati provvedimenti in caso di urgenza o necessità, riferendone al Consiglio per ratifica.

ART. 7

Fatto salvo quanto disposto dagli artt.8, 8-bis, 9, 9-bis e 9-ter di questo Regolamento, la frequentazione della Sede Sociale è vietata alle persone che non abbiano la qualità di Socio.

ART. 8

Il Socio non moroso ha diritto di ospitare, presso la Sede sociale, sotto la sua personale responsabilità, persone non socie sino ad un massimo di 2 contemporaneamente e ad un massimo di 12 permessi giornalieri nominativi nel corso del medesimo anno solare. Per ogni persona ospitata dovranno essere indicate le generalità ed il codice fiscale. Il permesso è nominativo e vale per una giornata.

La stessa persona non socia non può accedere alla Sede sociale, a prescindere dal Socio che ne faccia richiesta, per più di 12 giorni nel corso del medesimo anno solare e per non più di 2 giorni consecutivi.

Il Socio (ospitante) è tenuto a richiedere preventivo permesso scritto al Consiglio Direttivo mediante domanda da presentare presso la Segreteria entro le ore 18:00 del giorno precedente ad eccezione del giorno del sabato, in cui il permesso può essere chiesto fino alle ore 15:00.

Contestualmente al rilascio del permesso il Socio (ospitante) dovrà provvedere al pagamento della tassa di frequenza per l'ospite, che l'anno 2020 il Consiglio Direttivo ha fissato nelle seguenti misure:

- € 20,00 per l'intera giornata;
- € 10,00 per mezza giornata, da considerare tale facendo riferimento alle ore 14:00;
- € -- per i minori non soci sino all'età di 10 anni compiuti.

Il numero massimo di permessi giornalieri concessi dalla Segreteria non potrà superare il numero di 20.

La persona ospite potrà frequentare la Sede sociale, usufruendo di tutti i relativi impianti ed attrezzature solamente in compagnia del Socio (ospitante), esibendo a richiesta il permesso.

Il Socio (ospitante) si assume la responsabilità dei comportamenti dell'ospite.

Possono essere ospitati dal Socio, che se ne assume la responsabilità a tutti gli effetti, studenti stranieri in vacanza di studio. Per il loro soggiorno potranno essere utilizzati i permessi a pagamento di cui sopra, oppure un permesso cumulativo del costo di € 100,00 al mese, o frazione di mese, superiore a 5 giornate.

Gli ex-soci che sono stati radiati, esclusi o espulsi dalla Canottieri Baldesio non potranno in alcun modo essere ospitati.

ART. 8-*bis*

Ai Soci è permesso accompagnare il coniuge non Socio nella Sede sociale senza il pagamento di alcun contributo, senza limitazioni del numero e della durata degli accessi, a condizione che il coniuge non Socio non utilizzi le attrezzature Sociali e rimanga in compagnia del coniuge Socio durante la sua permanenza nella sede.

A fronte del pagamento annuale di un contributo pari all'ammontare della quota ordinaria il Socio ha diritto, anche in sua assenza, di ospitare nella Sede Sociale il coniuge non Socio, al quale non è comunque permesso l'utilizzo delle strutture, delle attrezzature e degli impianti Sociali, ad esclusione del servizio bar-ristorante.

ART. 9

È facoltà del Consiglio Direttivo consentire, su richiesta di Soci, di ONLUS (in determinati periodi dell'anno e in giornate limitate) o dei Servizi sociali del Comune di Cremona, la frequenza della Sede sociale a persone non socie con certificata disabilità fisica o psichica, totale o parziale.

Il richiedente, sia esso il Socio l'ONLUS o i Servizi sociali del Comune di Cremona, dovrà farsi carico di assistere la persona ospitata durante la frequentazione della Sede sociale, assumendosi la responsabilità civile della sua condotta.

ART. 9-*bis*

I Soci incapaci per malattia di mente o del corpo per vecchiaia o per altra causa di provvedere a sé stessi possono richiedere al Consiglio Direttivo la possibilità di essere accompagnati da persona, anche non socia, che li assiste.

Tale persona può esclusivamente seguire e prendersi cura del Socio incapace senza utilizzare le strutture sociali.

ART. 9-*ter*

L'accesso alla Sede sociale è consentito ai figli di Soci di età inferiore ai 10 anni compiuti.

È obbligo dei Soci di esercitare la più oculata sorveglianza nei riguardi dei figli minori degli anni 18, dei cui atti essi sono responsabili.

I Soci impossibilitati ad accompagnare nella Sede sociale i figli di età inferiore ad anni 14 possono chiedere al Consiglio Direttivo, mediante la preventiva compilazione dell'apposito modulo, di autorizzare l'accesso alle persone non socie incaricate di assistere i minori, che dovranno essere nominativamente indentificate.

Il permesso verrà rilasciato dalla Segreteria.

La persona incaricata della custodia dei minori non potrà indossare un costume né utilizzare le attrezzature sociali e dovrà presentarsi, in occasione del primo giorno di frequenza, in Direzione o in Segreteria per il riconoscimento.

Dei comportamenti della persona incaricata alla loro custodia è responsabile il Socio richiedente.

ART. 10

Il Consiglio può consentire la frequenza in determinati periodi dell'anno e in giornate limitate e concordate a persone disabili seguite dal personale di ONLUS che ne fanno specifica richiesta scritta e che se ne assumano la totale responsabilità.
I soci incapaci per malattia di mente o del corpo per vecchiaia o per altra causa di provvedere a sé stessi possono richiedere al Consiglio la possibilità di essere accompagnati da persona che li assiste. Tale persona può esclusivamente seguire e prendersi cura del socio senza utilizzare le strutture sociali.
È fatto obbligo ai genitori di esercitare la più oculata sorveglianza nei riguardi dei figli minori di 18 anni, dei cui atti essi sono responsabili.

1) I Soci che impossibilitati ad accompagnare nella sede Sociale i propri figli di età inferiore ad anni 14 intendessero servirsi di persona incaricata, dovranno presentare preventiva richiesta scritta compilando l'apposito modulo.
2) IL permesso verrà rilasciato dalla segreteria.
3) La persona incaricata della custodia dei minori non potrà spogliarsi né utilizzare le attrezzature Sociali e, in occasione del primo giorno di frequenza, dovrà presentarsi in Direzione o in Segreteria.
4) Dei comportamenti dei minori e della persona incaricata alla loro custodia è responsabile il Socio richiedente.

ART. 11

È vietato circolare nell'area della sede con biciclette, motomezzi o autoveicoli.
Per essi devono essere utilizzati gli appositi posteggi.

ART. 12

In accordo a quanto in merito stabilito dai rispettivi Regolamenti, i Soci delle Società Sportive CANOTTIERI LEONIDA BISSOLATI – CANOTTIERI FLORA – CIRCOLO DELLA VELA – CANOTTIERI ONGINA – MOTONAUTICA ASSOCIAZIONE CREMONA – CANOTTIERI ERIDANEA – CANOTTIERI AMICI DEL PO – CANOTTIERI ADDA LODI – LEGA NAVALE CREMONA – CENTRO SPORTIVO SAN ZENO, purché in possesso di documento attestante l'appartenenza - potranno accedere alla Società nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì con possibilità di utilizzare, previo permesso rilasciato dalla segreteria, le attrezzature sociali dalle ore 9.00 fino alle ore 18,00.

Nelle giornate di sabato domenica e festivi è possibile l'accesso regolamentato dall'Art. 8 del presente regolamento.

1. Un Socio potrà ospitare un iscritto alle altre società per un numero massimo di 10 permessi gratuiti per anno.
2. Terminati i permessi nominativi gratuiti a disposizione il Socio potrà richiedere per l'ospite socio delle società sportive sopraindicate un permesso nominativo a pagamento per un massimo di 12 permessi a pagamento per uniformità con il punto b) dell'art.7 del presente regolamento.

3. La Canottieri Baldesio si rende disponibile ogni giorno non festivo ad ospitare fino a 20 soci provenienti dalle altre società sopraindicate. Il Socio richiedente sarà responsabile del comportamento dell'Ospite e passibile di eventuali sanzioni in caso di violazione dei regolamenti vigenti. In caso di inadempienze o danni alle strutture, la società informerà immediatamente le Canottieri o i centri sportivi di provenienza per l'adozione dei provvedimenti del caso.

Il Socio che introduce in società ospiti iscritti in altre società sportive senza le sopraccitate autorizzazioni o che facesse usufruire loro le attrezzature sociali è passibile di provvedimenti disciplinari.

ART. 13

È vietato al Socio di introdurre i cani in tutta l'area della Canottieri per tutto l'anno.

ART. 14

Negli spogliatoi è vietato fumare. L'armadietto, assegnato in uso solo personale al Socio per tutto il periodo della sua associazione, deve essere mantenuto in ordine, in buono stato di pulizia e di igiene e la manutenzione ordinaria di esso, compresa la serratura, è a carico del Socio assegnatario. Il Consiglio ha facoltà, previo avviso con lettera raccomandata o mail, di aprire l'armadietto che appaia non utilizzato o non ben tenuto per gli interventi di pulizia e di manutenzione del caso, con spese a carico dell'assegnatario. Se lo stato di abbandono permane il Consiglio può revocare il comodato d'uso e sgomberare l'armadietto.

ART. 15

È vietato entrare nei vani delle docce ed antistanti spogliatoi con bottigliette e contenitori in vetro. Al fine di evitare inutili e costosi sprechi è fatto obbligo ai soci, durante l'uso delle docce, di interrompere il flusso dell'acqua nel periodo dell'insaponatura del corpo.

ART. 16

Al Socio è vietato di condurre i figli maschi e femmine di età superiore ad anni tre rispettivamente negli spogliatoi riservati alle donne ed in quello riservato agli uomini.

Art. 17

Non è consentito frequentare la Sede Sociale in costume da bagno, ad esclusione della zona piscina.

ART.18

Ogni Socio è tenuto a rispettare e a far rispettare la pulizia della Sede Sociale.
I rifiuti devono essere gettati negli appositi contenitori di raccolta.

ART.19

Ai Soci è vietato abbandonare al di fuori della zona del bar bottigliette e contenitori di bevande e cibo.

ART.19-bis

Nella sede sociale non è consentito effettuare pic-nic.

ART.20

Nella Sede Sociale non sono consentiti giochi che contrastino con le vigenti norme di Pubblica Sicurezza.

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

ART.21

Le sanzioni per i trasgressori dello Statuto, del Regolamento, delle delibere del Consiglio dei Probiviri delegati dei singoli settori, sono: ammonizione scritta, ammenda, sospensione e radiazione.
L'ammenda in base alla gravità della trasgressione è inflitta da un minimo di € 10,00 ad un massimo di € 500. La sospensione da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 365.
Nel caso di mancata osservanza di un provvedimento disciplinare si applica a carico dell'inadempiente la disposizione disciplinare di grado immediatamente superiore.
Compete al Consiglio Direttivo comminare la sanzione disciplinare dell'ammenda nei limiti indicati nel 2° comma.
A tale scopo il Consiglio può delegare con apposito ordine di servizio il Direttore.
I provvedimenti che saranno sanzionati con ammenda direttamente dal Consiglio sono:

a) Sosta al di fuori dai tracciati: ammenda di € 10,00.
b) Ingresso ospiti senza permesso con utilizzo di attrezzature: Ammenda di € 30,00, oltre al costo del permesso.
c) Comportamento irrispettoso delle norme Statutarie, del Regolamento e della civile convivenza.

La riscossione dell'ammenda sarà di competenza della Segreteria.

ART. 22

Le trasgressioni sono denunciate, anche verbalmente, al Consiglio Direttivo, il quale le trasmetterà prontamente al Collegio dei Probiviri, che vaglierà celermente il caso sottopostogli con il rispetto del principio del contraddittorio e delle esigenze istruttorie, in modo informale e nell'ambito della oralità per quanto il caso lo consenta.

ART.23

Le decisioni del Consiglio dei Probiviri – firmate dai tre componenti – devono essere redatte ed esposte per giorni quindici all'Albo Sociale.

ART. 24

Il Presidente nominato in seno al Collegio ha il compito di coordinare e convocare dei Membri effettivi, e, quando necessario, di quelli supplenti. In quest'ultimo caso deve attenersi al criterio della maggiore età.

REGOLAMENTO ELETTORALE

ART.25

Il Socio che in proprio o come partecipante di una lista desidera candidarsi per la carica di Consigliere, di Proboviro e di Revisore deve partecipare la sua candidatura alla Segreteria o alla Presidenza dell'Assemblea prima dell'inizio delle votazioni.

ART. 26

In sede di elezioni, anche a mezzo referendum, la votazione per l'elezione dei Membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri (effettivi e supplenti) deve essere espressa con l'indicazione specifica del nome del prescelto, non essendo consentito l'utilizzo di "schede" precostituite.

IMBARCAZIONI DEL SODALIZIO

ART.27

Tutte le imbarcazioni e gli attrezzi di corredo sono distinti con i colori e con i contrassegni stabiliti dal Consiglio.

ART.28

Le imbarcazioni Sociali si dividono in due categorie:
1) da diporto;
2) da corsa e da allenamento.

ART.29

L'uso delle imbarcazioni da corsa e da allenamento non può essere concesso se non a seguito di deliberazione del Consiglio su proposta del Consigliere responsabile del settore.

ART.30

Solo i Soci autorizzati dal Consigliere addetto al settore sportivo possono prendere parte alle regate cui il Consiglio ritiene opportuno far partecipare il Sodalizio.

ART. 31

Coppe, trofei, medaglie ed oggetti non personali vinti nelle gare restano di proprietà Sociale, custoditi presso la Sede.

ART.32

I Soci sono responsabili verso il Sodalizio dei danni arrecati alle imbarcazioni ed agli attrezzi di corredo loro affidati.
In caso di danni, avarie riscontrate o smarrimenti il Socio è tenuto a farne immediato rapporto alla Direzione.

ART. 33

1) L'uso giornaliero delle imbarcazioni è consentito ai Soci dall'orario di apertura della Sede sociale sino al tramonto.
2) È vietato usare le imbarcazioni in modi che possano danneggiarle.
3) È vietato cedere l'uso delle imbarcazioni a persone estranee al sodalizio.
4) I Soci minori degli anni 18 non possono fare uso delle imbarcazioni se non accompagnati da altro Socio maggiorenne che ne assume la responsabilità.
5) È facoltà del Consiglio permettere l'uso delle imbarcazioni a Soci di età inferiore ad anni 18 anche da soli, purché muniti del consenso scritto del genitore esercente la patria potestà che sgravi il Sodalizio da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

ART. 34

Il Socio che intenda usare l'imbarcazione per un periodo superiore a quello giornaliero (art.32 n°1) è tenuto a farne richiesta scritta e motivata almeno 48 ore prima, al fine di ottenere autorizzazione Consigliare.

ART. 35

Immediatamente prima di prelevare un'imbarcazione, il Socio utilizzatore deve attenersi alle seguenti regole:

1) Togliere il contrassegno del natante prescelto dall'apposito gancio del tabellone "imbarcazioni all'approdo";
2) Appendere il contrassegno del natante nel corrispondente posto del tabellone "imbarcazioni in uso";
3) Compilare l'apposito registro ed apporre la propria firma;
4) Prelevare remi, pagaie timoni e scalmi corrispondenti all'imbarcazione;
5) Compiere le operazioni inverse di cui ai punti 1 e 2 al temine dell'uso dell'imbarcazione, completando le compilazioni del registro;
6) Riporre i remi, le pagaie, i timoni o gli scalmi nell'apposito locale.

Tutte le operazioni suddette devono essere effettuate personalmente dal Socio utilizzatore.

ART.36

Nel caso che una imbarcazione venga trovata all'attracco in cattive condizioni, la Canottieri Baldesio provvederà a contestare il fatto al socio che ne risulti essere stato l'ultimo utilizzatore.

IMBARCAZIONI PRIVATE

ART. 37

Con il consenso del Consiglio i Soci possono mantenere all'approdo, sulla riva del Po antistante la Sede e nello spazio all'uopo delimitato, barche di loro proprietà, delle quali e del materiale inerente (motori compresi). La Canottieri Baldesio non si assume alcuna responsabilità. Le operazioni di alaggio, di rimessaggio e di messa in acqua sono a totale carico del socio.

ART. 38

1) Il posto barca (od anello), assegnato nominativamente al Socio che ne abbia fatto richiesta scritta, consente il diritto all'ormeggio nei termini e modi fissati dal Consiglio Direttivo, per una sola imbarcazione ad uso esclusivo personale non cedibile, compresa nelle seguenti misure: Larghezza sino a mt.1,70 fuori tutto, lunghezza sino a mt.6 ,00 f.t.
2) I Soci assegnatari con imbarcazioni eccedenti in larghezza sino al doppio della misura sopraindicata potranno usufruire di due posti barca contigui, alla condizione che sussista disponibilità di posti, fermo restando il principio di precedenza assoluta per i Soci assegnatari di natanti aventi dimensioni comprese nelle misure di cui al Comma 1.
3) Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di rientrare nella disponibilità immediata, per la Canottieri di tutti o in parte i posti barca in caso di necessità.

ART. 39

1) È vietato sostare presso la zattera di approdo delle imbarcazioni del Sodalizio appartenenti alla seconda categoria – Art.27 – con barche o motoscafi da diporto oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco o sbarco.
2) La precedenza dell'approdo resta riservata alle imbarcazioni da corsa e da allenamento.

PALESTRE

ART.40

1) L'uso della palestra riservata ai soci è ad essi esclusivamente consentito.
2) L'uso della palestra e degli attrezzi è consentito ai minori di anni 15 solo se accompagnati da un adulto che del loro comportamento è responsabile.
3) Alla palestra si accede esclusivamente dall'entrata della scala lato piscina degli spogliatoi femminili.
4) L'abbigliamento in palestra deve essere decoroso; calzoncini e maglietta, o l'equivalente.
5) Le scarpe devono essere di tipo ginnico con suola in gomma senza tacchi. Prima di accedere alla palestra bisogna pulirsi accuratamente le scarpe da residui di fango o terra, con particolare attenzione alla terra rossa dei campi di tennis.

6) Per motivi di sicurezza l'uso degli attrezzi è consentito a coloro che ne conoscano il corretto impiego. Tutti gli attrezzi, tappetini compresi, vanno tenuti impegnati per il tempo strettamente necessario a completare ogni singolo esercizio.
7) Per motivi di sicurezza l'uso degli attrezzi è consentito a coloro che ne conoscano il corretto impiego. Tutti gli attrezzi, tappetini compresi, vanno tenuti impegnati per il tempo strettamente necessario a completare ogni singolo esercizio.
8) Per l'uso degli attrezzi e dei tappetini deve essere utilizzata come protezione una salvietta o supporti.
9) I bilanceri devono sempre essere scaricati dopo l'uso ed i dischi vanno riposti negli appositi supporti.
10) I manubri devono sempre essere riposti dopo l'uso sull'apposita rastrelliera.
11) Non è consentito cambiare la disposizione degli attrezzi delle macchine.
12) Nella palestra Soci è tassativamente vietato l'uso di qualsiasi tipo di palla, comprese quelle mediche.
13) In palestra deve essere sempre tenuto un comportamento rispettoso delle esigenze di tutti, evitando schiamazzi e l'utilizzo di apparecchi radio a volume troppo alto.
14) È assolutamente vietato fumare.

PISCINE

ART.41

1) L'uso delle piscine è permesso unicamente nelle fasce orarie in cui è garantita l'assistenza ai bagnanti.
2) La Canottieri Baldesio declina ogni responsabilità derivante dall'uso degli impianti natatori in assenza del servizio di assistenza bagnanti.
3) I figli dei Soci di età inferiore ai 12 anni potranno bagnarsi nella piscina grande solo se accompagnati da un adulto. I bambini più piccoli (0-3 anni) potranno accedere in vasca esclusivamente indossando un apposito costume contenitivo o pannolino da bagno, specificatamente progettato per l'uso in piscina. E' vietato l'uso di normali pannolini non idonei alla balneazione.
4) Sono vietati in modo tassativo i tuffi nella piscina dei bambini e qualunque altro gioco pericoloso.
5) L'utilizzo della piscina riservata ai bambini è permesso ai minori di anni 10, purché assistiti da uno dei genitori o da persona da questi delegata.
6) Il Consiglio Direttivo può riservare l'uso totale o parziale della piscina per l'effettuazione di gare, allenamenti, corsi o lezioni.
7) Si consiglia l'uso della cuffia.
8) E' vietato occupare lettini e sedie con salviette se non per il tempo dedicato al bagno e comunque per un periodo ragionevolmente limitato.
9) L'uso dei trampolini è consentito a discrezione e sotto la supervisione degli assistenti bagnanti.
10) Per l'accesso agli impianti natatori, è necessario indossare idoneo costume da bagno (no pantaloncini da calcio o similari). E' vietato indossare biancheria intima sotto il costume da bagno.
11) E' vietato l'utilizzo di telefoni cellulari sul piano vasca.

ART. 42

1) È vietato accedere al piano di calpestio a piedi calzati.
2) Per bagnarsi nelle piscine è obbligatoria una preventiva doccia di pulizia servendosi dell'impianto annesso alla vasca.
3) È vietato introdurre nelle zone delle piscine contenitori di vetro.
4) E' vietato il consumo di cibi e bevande sul piano vasca.
5) È vietato fumare sul calpestio della piscina.

ART.43

1) E' consentito tuffarsi dalla piattaforma da mt. 5 e dai trampolini elastici nel rispetto di ogni precauzione diretta a non creare pericolo per sé e per gli altri.
2) L'uso per tuffi dalla piattaforma da mt.10 è vietato a coloro che non abbiano l'autorizzazione scritta da parte del Consiglio Direttivo.
3) Gli assistenti bagnanti hanno la facoltà di vietare i tuffi qualora lo ritengano necessario a garantire la sicurezza dei bagnanti.

TENNIS

ART.44

1) Per l'accesso a tutti i campi in terra battuta, in erba sintetica e coperti, è prescritto l'uso di abbigliamento tennistico scarpe comprese, escludendo quelle che arrechino danno ai terreni di gioco.
2) È obbligatorio l'uso della maglietta in tutti i campi anche coperti.
3) Per i campi all'aperto l'avvicendamento avviene al termine di ogni turno di gioco, all'inizio di ogni ora (9:00 -10:00 -11:00) eventualmente indicato da apposito segnale.
4) Al termine del turno i giocatori devono lasciare il campo a disposizione dei soci eventualmente in attesa. Il Socio che ha già usufruito nella giornata di un turno di gioco deve lasciare la precedenza a chi non ha ancora giocato. È buona norma che, in caso di notevole affluenza ai campi, vengano effettuate delle partite di doppio nei giorni di sabato, domenica e festivi.
5) Al termine del turno sui campi in terra i giocatori devono "tirare" la stuoia per assestare la superficie.

ART.45

I figli di Socio di età inferiore agli anni 14 possono usufruire dei campi che siano liberi, lasciandoli a disposizione dei Soci che eventualmente sopravvengano.

ART.46

I campi che per qualsiasi motivo sono indicati come impraticabili da apposito cartello o dall'abbassamento della rete non devono in nessun caso essere utilizzati.

ART. 47

Il Consiglio Direttivo può riservare l'uso di uno o più campi per l'effettuazione di gare, allenamenti, corsi o lezioni.

ART. 48

I campi da tennis coperti sono utilizzabili ogni giorno con gli orari sotto precisati secondo quanto previsto agli articoli precedenti per i campi all'aperto salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo può peraltro stabilire uno o più periodi dell'anno nei quali i campi coperti saranno utilizzabili con possibilità di prenotazione a pagamento (secondo l'importo all'uopo stabilito) secondo le seguenti modalità:

- recandosi personalmente in Segreteria. o attraverso pc, tablet o smartphone.
- In questo orario di prenotazione non sarà possibile:
    - riservare i campi per giocare con ospiti non Soci;
    - Prenotare turni di gioco per conto di altri Soci;
    - È possibile effettuare la prenotazione solo di quattro turni settimanali singolo e/o doppio.

Il tabellone settimanale delle prenotazioni inizia alle ore 7:00 del lunedì e termina alle ore 23:00 della domenica successiva ed è così suddiviso:

- nei giorni feriali dalle ore 9:00 fino sino alle ore 14:00 e dalle ore 14:30 sino alle ore 22:30
- sabato e festivi dalle ore 9:00 sino alle ore 23:00;
- in ogni caso dalle ore 12:00 in avanti dei giorni feriali e lungo tutti i giorni festivi, i turni di gioco prenotati non potranno essere consecutivi.

La prenotazione dovrà avvenire comunque almeno un'ora e mezza prima del turno di gioco prescelto e sarà valida solo se il Socio sarà in possesso dell'apposito tagliando/ricevuta rilasciato dalla Segreteria all'atto del pagamento della quota di prenotazione.
La prenotazione delle ore già effettuata potrà essere modificata dal Socio non oltre le ventiquattr'ore precedenti il turno di gioco. In caso contrario le ore non giocate saranno considerate comunque a carico del Socio: quanto versato per la prenotazione nel palazzetto non potrà in ogni caso essere rimborsato mentre per il pallone pressostatico dovrà comunque essere corrisposta una penale di 10,00 euro.
Al termine del turno, se non c'è avvicendamento, i giocatori devono provvedere a spegnere le luci, salvo gettoniere o dispositivi automatici di spegnimento in uso.

BOCCE

ART.49

Per accedere ai campi sono prescritte calzature a suola liscia.
È vietato prendere parte al gioco a piedi nudi.

ART. 50

I figli di Socio di età inferiore ai 15 anni possono usufruire dei campi liberi, lasciandoli a disposizione dei Soci che eventualmente sopravvengano.

ART.51

Nelle ore di maggior affluenza i Soci debbono limitare l'uso dei campi ad una partita. È buona norma che in caso di notevole affluenza ai campi, vengano effettuate delle partite di doppio nei giorni di sabato, domenica e festivi.

ART. 52

È facoltà del Consiglio, in occasione di gare da esso approvate, riservare l'uso di uno o più campi allo svolgimento delle competizioni.

ART.53

Durante le partite i giocatori debbono usare la massima attenzione specie al momento della bocciata, al fine di evitare danni a terzi.

PALLACANESTRO E PALLAVOLO

ART.54

1) Per l'uso di questi campi di gioco valgono, in quanto applicabili, le norme disposte per l'uso dei campi da tennis (art.41 e segg.). In particolare, deve essere rispettato l'obbligo di calzare scarpe con suola di gomma senza tacco.
2) Per queste attività è consentito l'uso del palazzetto come da prescrizioni del Consiglio Direttivo.

CALCIO

ART. 55

1) Il campo grande può essere usato esclusivamente per partite regolari.
2) È vietato l'uso del campo quanto è esposto il cartello con scritta "IMPRATICABILE" o "MANUTENZIONE".
3) È vietato l'accesso con biciclette, moto e automezzi e qualsiasi uso del campo diverso dalla specifica destinazione.
4) Il campo piccolo è destinato in particolare ai giovani; per esso valgono le norme di cui sopra; sono però permesse partite regolari.
5) Il Consiglio Direttivo potrà vietare ai Soci l'uso dei campi in caso di necessità e di Torneo organizzati.

VASCHE DI VOGA

ART.56

L'uso delle vasche di voga (Canottaggio e Canoa) è consentito solamente agli atleti e ai Soci espressamente autorizzati del Consiglio Direttivo.
Hanno precedenza gli appartenenti alle squadre agonistiche.
Dopo l'uso, i remi e le pagaie devono essere riposti con ordine nella rastrelliera.

LOCALI BAR-RISTORANTE
E SALE TELEVISIONE

ART.57

I locali del bar ristorante e le sottostanti sale televisione sono a disposizione dei Soci nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.
I Soci possono accedervi abbigliati decorosamente, non in costume da bagno, non privi di maglietta (equivalente per le Socie) e non calzando scarpe da calcio.
Nelle sale televisione e nei locali del bar-ristorante è vietato fumare.
Qualora il servizio ristorante venga effettuato con la modalità "Self-Service" i Soci sono tenuti a:
- utilizzare gli apposti vassoi portavivande che alla fine del pasto dovranno essere riposti sui carrelli raccoglitori ad essi destinati;
- rispettare il proprio turno di accesso al banco "self-service" agevolando, per quanto possibile, il miglior utilizzo della struttura da parte di tutti;
- lasciare il tavolo e la sedia utilizzati per consumare il proprio pasto in ordine evitando di abbandonare stoviglie o rifiuti e segnalando prontamente al personale addetto eventuali situazioni che rendano necessario il loro intervento (come ad es. bicchieri rotti o sversamenti di cibi o bevande)
- non occupare anticipatamente i tavoli lasciando borse, indumenti o altri oggetti.
È vietata la consumazione dei pasti "Self-Service":

1) nella zona antistante il bancone del bar dalla porta principale d'ingresso a quella della scala di servizio; e nella zona attrezzata con divani e poltrone;
2) nelle sale televisione a piano terreno;
3) al di fuori delle terrazze al piano bar-ristorante ed al piano superiore. In nessun caso sarà consentito consumare i pasti nella zona al colmo dell'argine o nei prati.

Le sale televisione situate al piano terreno sono destinate alla visione di programmi tv, films o videoregistrazioni.
Ogni Socio sarà responsabile di eventuali danni arrecati alla struttura ed ai relativi impianti/arredi e sarà sua cura segnalare al Direttore e/o al Consigliere Delegato.
Le sale televisione potranno essere utilizzate, con il consenso del Consigliere addetto, anche per attività propedeutiche e formative dei settori sportivi che prevedano l'utilizzo di strumenti audiovisivi restando inteso che, in ogni caso, nei giorni di sabato e domenica i Soci avranno precedenza di utilizzo.

PARCHEGGIO VEICOLI

ART. 58

Le aree adibite a parcheggio, incustodite, sono riservate ai veicoli dei Soci con accesso a mezzo schede, che vengono rilasciate – a richiesta – dalla segreteria.

1) Ogni veicolo deve essere parcheggiato negli spazi consentiti e delimitati.
2) La Canottieri Baldesio declina ogni responsabilità per eventuali furti e danni dei veicoli stessi o di oggetti e beni in esso collocati.

ART. 59

Le biciclette ed i motorini senza targa fuori dalle zone loro concesse verranno bloccati sul posto e multati dal personale addetto.

ART. 60 – ATTIVITA' SPORTIVA E TESSERATI

1) La Società provvede annualmente e su specifica e circostanziata richiesta del Consigliere addetto, al tesseramento presso le rispettive Federazioni Sportive di coloro che, Soci o non Soci, svolgono attività agonistico – sportiva secondo quanto previsto dalle normative federali.
2) Ogni tesserato sarà chiamato al versamento della quota annuale di partecipazione all'attività sportiva, fissata secondo quanto previsto al precedente comma 1; il Consiglio Direttivo, su motivata proposta del Consigliere delegato, stabilirà l'eventuale riduzione da applicare a tale quota annuale per il Tesserato Socio della Canottieri Baldesio.
3) Il Tesserato non Socio della Canottieri Baldesio potrà utilizzare solo ed esclusivamente le strutture e gli impianti necessari allo svolgimento della propria attività sportiva e, ove presenti, le strutture e gli impianti appositamente riservati (spogliatoi atleti, palestra atleti, sala di voga, imbarcazioni ecc.). Ciò unicamente nelle date, secondo gli orari prestabiliti e sotto il controllo diretto dell'/gli allenatore/i nominato/i dalla Società per il rispettivo settore sportivo.

ART. 61 – DEI SOCI ATLETI

1) In accordo con i Principi fondamentali enunciati nell'art. 2 dello Statuto Sociale ed in ottemperanza a quanto previsto all'art .11 dello Statuto Sociale, il Consiglio Direttivo delibera, su proposta motivata del Consigliere delegato al settore sportivo di appartenenza, la nomina a

"Socio Atleta" del Tesserato che, Socio o non Socio, si sia particolarmente distinto nella propria disciplina per i rilevanti risultati agonistici ottenuti e per l'attaccamento ai Colori Sociali dimostrato negli anni nel rispetto dei valori di Correttezza, Sportività e Lealtà promossi dalla Società.

2) la qualifica di "Socio Atleta", una volta conseguita:
    a. ha durata annuale a far data dal giorno di nomina, salvo che il Consiglio ne deliberi anticipatamente la cessazione;
    b. esonera colui che ne è insignito, in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto Sociale, dal pagamento di tasse, quote e/o contributi straordinari;
    c. consente a colui che ne è insignito il libero accesso alla Sede Sociale e l'utilizzo di ogni impianto e/o attrezzatura; ciò nel pieno ed incondizionato rispetto dello Statuto e del Regolamento Sociale;
    d. nell'utilizzo delle attrezzature e degli impianti sportivi il "Socio Atleta" non Socio deve dare la precedenza al Socio;
    e. i "Soci Atleti" non Soci di età inferiore a 18 anni potranno frequentare la Società, secondo quanto previsto al precedente comma 2 sub. c., previa autorizzazione scritta di coloro che ne hanno la potestà genitoriale.

Cremona, 19 Marzo 2026.

Il Consiglio Direttivo